

Verbale di Accordo

Addì 04.11.2011, in Malpensa

tra

SEA Spa (di seguito SEA)

e

Le Segreterie Generali, Regionali, Territoriali di

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILT-UIL

UGL TRASPORTI

FLAI T.S.

SIN.PA

la **RSU**

di seguito, le "OO.SS.",

PREMESSO CHE

- con Verbale di Accordo del 17.11.2009 (recepito in sede Regionale in date 23.02.2010 e 14.01.2011 ai sensi della Legge 31/2008), SEA e le OO.SS. hanno concordato il ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS in deroga) per il periodo dal 24.03.2010 al 31.12.2011, per 300 FTE (full time equivalent), calcolati come media su base mensile, per ciascuno dei due periodi interessati (24.03.2010-31.12.2010; 01.01.2011-31.12.2011);

l'Accordo sindacale del 2009 definiva la CIGS come strumento indispensabile per far fronte alle conseguenze derivanti dalla crisi economica mondiale che, combinata al de-hubbing di Alitalia, ha avuto impatti oltremodo penalizzanti sul sistema aeroportuale milanese provocando una contrazione dei movimenti ed una riduzione dei passeggeri;

la comune consapevolezza del perdurare dello stato di crisi aziendale su un orizzonte temporale oggettivamente più ampio, in conseguenza della crisi economica mondiale che sta subendo una recrudescenza nel secondo semestre del 2011, con impatti già evidenziabili sulle previsioni di traffico per il 2012 da un lato, e la scelta di Lufthansa di dismettere le attività ed il marchio Lufthansa Italia a partire da ottobre 2011 dall'altro, hanno portato alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro del 25.07.2011. Detta intesa prevede, tra l'altro nel solco della precedente

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the left and right margins of the page, including names like 'M. M.', 'R.H.', and 'L. Cella'.]

esperienza, l'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga anche per il biennio 2012-2013;

- le Parti ritengono quindi necessario ricorrere all'istituto della CIGS in deroga per il biennio 2012-2013, secondo le modalità di seguito stabilite e per una misura in significativo decremento, accedendo per la prima volta all'impianto normativo di cui all'art. 2 comma 37 Legge 203/2008;
- il presente Verbale di Accordo viene perfezionato nell'ambito della procedura di consultazione sindacale attivata dalla formale comunicazione di SEA datata 27.10.2011, indirizzata alle Organizzazioni Sindacali di categoria ed alle Rappresentanze dei lavoratori,

CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La premessa forma parte integrante della presente intesa.

2. Decorrenza e durata

Il ricorso all'istituto della CIGS in deroga è previsto per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013.



3. Entità dei lavoratori interessati – principio di rotazione

La CIGS potrà interessare fino ad un massimo di 200 FTE (full time equivalent), calcolati come media, su base mensile, per ciascuno dei due periodi del biennio 2012-2013 (rispettivamente 01.01.2012-31.12.2012; 01.01.2013-31.12.2013). E' prevista l'applicazione di un meccanismo di rotazione che potrà coinvolgere la totalità degli operai, intermedi, impiegati e quadri in forza presso gli scali di Linate e Malpensa, sulla base di un contratto a tempo indeterminato full/part time.

Per la CIGS a rotazione il tetto individuale di sospensione dal lavoro è fissato in un massimo di 10 giorni lavorativi/mese. La concessione della CIGS su base volontaria è subordinata al nulla osta aziendale.

Per la definizione delle linee guida di fruizione della CIGS 2012 si rinvia ad apposito incontro da svolgersi entro la metà del mese di dicembre 2011. Sull'andamento della CIGS e sul suo utilizzo sono previsti, nel corso dell'anno, appositi incontri con la RSU.

Resta fin d'ora convenuto che, con riferimento alla CIGS 2013, le Parti si incontreranno entro la fine del mese di novembre 2012, al fine di procedere ad una valutazione aggiornata dell'andamento della CIGS e del suo utilizzo.



4. Anticipazione del trattamento di CIGS

In attesa della concessione del decreto autorizzatorio di CIGS, SEA anticiperà, a titolo di prestito ex art. 51, comma 4, lett. b), DPR n. 917/1986, l'importo della CIGS, come integrato dal trattamento a carico del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione. Resta inteso che il riconoscimento di detta anticipazione si compenserà con l'effettiva erogazione dei trattamenti da parte degli istituti competenti.

5. Interventi Formativi

Al fine di agevolare il reingresso in ambito lavorativo del personale in CIGS da lungo periodo, nonché al fine di favorire il processo di riqualificazione e di accrescimento delle competenze professionali del personale in CIGS anche a rotazione, verrà dato corso a specifiche iniziative formative, impegnative per i lavoratori, da svolgersi in giornate di usufruzione della CIGS. Le iniziative formative formeranno oggetto di analisi nell'ambito di un apposito comitato di pilotaggio.

Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito ad ogni possibile effetto la procedura di consultazione sindacale finalizzata al ricorso all'istituto della CIGS in deroga.

SEA formalizzerà con tempestività richiesta di esame congiunto agli Enti competenti per dare seguito a quanto prescritto dall'art. 2 comma 37 Legge 203/2008.

Letto, confermato, sottoscritto.

SEA Spa

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILT-UIL

UGL TRASPORTI

FLAI T.S.

Andy Orbel

SIN.PA

*Henri Celso
Sara Pagan*

RSU

*Meredith - pp 16-17 for Letter 2/10
Quinn Deacon*